



DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 72 Del 28-12-2023

Oggetto: PIANO DI RIASETTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - ANNO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 17:20 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Consiglieri assegnati: 16; Consiglieri in carica: 16.

| | | | |
|--------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Omoboni Paolo | A | Santelli Caterina | A |
| Pieroni Irene | P | Ciampi Giada | P |
| Ciardi Stefania | A | Margheri Luca | P |
| Pacini Guido | P | Atria Francesco | P |
| Taronna Laura | P | Ticci Claudio | A |
| Del Tempora Luca | P | Romagnoli Leonardo | A |
| Grifoni Niccolò | P | Verdi Lorenzo | P |
| Erci Niccolò | A | Giovannini Marco | P |
| Baluganti Giorgia | P | | |

Presenti n. 11 membri su 17 (compreso il Sindaco).

Assume la presidenza la Signora Taronna Laura in qualità di PRESIDENTE assistita dal Segretario Signor Cosmi Emanuele

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Baluganti Giorgia

Verdi Lorenzo

Giovannini Marco

| | | | |
|----------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| Immediatamente eseguibile | N | Soggetta a controllo | N |
|----------------------------------|----------|-----------------------------|----------|



(Omissis il verbale fino alla presente deliberazione)

Si dà atto che all'appello iniziale risultano presenti in aula il Vice Sindaco Becchi e gli Assessori Frandi, Baggiani, Galeotti e Tai. Presenti: 5/5.

Alle ore 17,25 entra il Consigliere Santelli. Presenti 12/17.

Alle ore 17,30 entra il Consigliere Ciardi. Presenti 13/17.

Alle ore 17,35 entra il Consigliere Romagnoli. Presenti 14/17.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la conforme proposta di deliberazione n.94 in data 19/12/2023 dello Staff Segreteria, depositata in atti;

PREMESSO:

- che per quanto previsto nel decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, che costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), in particolare all'art. 20, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove ricorrano i presupposti indicati dal comma 2, ovvero:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 precedentemente richiamate;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, decreto legislativo n. 175/2016;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

- che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi



per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016»;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *«in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato»;*

- che con deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 19/2017 sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016;

- che con deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 22/2018 sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

DATO ATTO che vengono prese in considerazione le partecipazioni indirette, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del T.U.S.P., solo quando trattasi di partecipazioni detenute per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica, come peraltro indicato anche nelle Linee d'indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, emanate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 19/2017;

PRESO ATTO che la ricognizione è adempimento obbligatorio il cui esito deve essere comunicato, ai sensi dell'art. 20, comma 3, T.U.S.P., alla Sezione regionale della Corte dei Conti anche attraverso il modello standard predisposto



in formato elettronico in apposita sezione dell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro, Min. Economie e Finanze, i cui dati potranno essere controllati e monitorati anche dalla struttura ministeriale competente;

RICORDATO che " *Holding* " è il termine utilizzato per indicare una società (denominata capogruppo o società madre) che, per effetto dell'entità delle partecipazioni azionarie possedute in altre società del gruppo, ha il potere di controllarne la gestione, esercitando un'influenza dominante sulle medesime;

TENUTO CONTO della natura strumentale di una holding, che si pone «*come una mera interposizione tra il Comune e la società di servizi al fine di detenerne le azioni o come coordinatrice "sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo, delle società ed enti in cui partecipa"*» e, quindi, come strumento di governance di società di servizi (cfr. C. conti, Sez. I, 24 marzo 2015, n. 249);

RICHIAMATE, in proposito, tra le altre, la deliberazione n. 23/SEZAUT/2018/FRG della Corte dei Conti – Sezione Autonomie, e la deliberazione n. 29/SEZAUT/2019/FRG della Corte dei Conti – Sezione Autonomie, in particolare il paragrafo «*1.5.4 - Partecipazione diretta e indiretta: il modello holding*»;

VISTA la Relazione Tecnica elaborata e redatta a cura della U.O. Staff Affari Generali, Affari Legali ed Informatica del Servizio Staff Segreteria Generale, **allegato sub A)** alla presente deliberazione, che si compone di tre parti:

- Prima Parte: "*Resoconto dell'attuazione del piano per l'anno 2022*", come previsto dall'art. 20, comma 4 del T.U.S.P.;
- Seconda Parte: "*Ricognizione delle partecipazioni al 31 dicembre 2022*";
- Parte Terza: "*Operazioni societarie anno 2023*";

DATO ATTO che tale **allegato sub A)** costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che alla Relazione Tecnica è allegato un ampio documento a riquadri di n. 35 fogli, compilato secondo le linee di indirizzo della deliberazione n. 22/2018 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che la società "*in house*" a totale partecipazione dell'Amministrazione comunale **Vivi lo Sport s.s.d. a r.l.u.** presenta una situazione particolare, in quanto attiene a società di gestione di impianti sportivi e di servizi sportivi comunali, parte dei quali risultano unici nel bacino mugellano (piscine coperte), raccogliendo utenza intercomunale e consentendo, così, lo svolgimento di attività per l'intero anno;

PRESO ATTO:

- che, come risulta dalla deliberazione consiliare n. 53 del 28.09.2023 di approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2022, dal quale è



- emerso un utile pari ad euro 11.935,00, con fatturato 2022 di euro 1.261.355,00;
- che il fatturato medio del triennio 2020-2022 è pari ad euro 851.394,67 e che nel solo anno 2022 è stata superata la soglia di fatturato di un milione di euro (€ 1.261.355,00);
 - che, per effetto delle perdite relative agli esercizi 2020 e 2021, il bilancio di Vivi lo Sport al 31.12.2021 ha presentato un patrimonio netto negativo pari ad Euro (-)147.194,00;
 - che l'Ente ha, pertanto, proceduto alla ricostituzione del capitale sociale interamente eroso, a tal uopo approvando la deliberazione di consiglio comunale n. 68 del 29/12/2022, per un importo di Euro 157.194,00;

DATO ATTO, pertanto, che le soglie di fatturato previste dalla legge per il mantenimento della società non sono state raggiunte nel triennio di riferimento 2020-2022, mentre nell'anno 2022 è stata raggiunta la soglia minima di fatturato prevista di un milione di euro;

VISTO l'aggiornamento del piano economico della società per gli anni 2023-2025 che prevede fatturati in crescita costante, con previsione di raggiungimento dei valori richiesti dalla legge;

CONSIDERATO che la *ratio* del disposto di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss. mm. ed ii. e del limite individuato al comma 2, lett. d), del detto articolo, è da ricercarsi nel fatto che le società partecipate riescano a raggiungere (e mantenere) un fatturato tale da permettere la sostenibilità economico-finanziaria della gestione;

RITENUTO che la società Vivi lo Sport s.s.d. a r.l.u.:

- è funzionale all'Ente ed è fondamentale per i servizi erogati in favore del Comune, delle scuole, dei servizi sociali, assistenziali e sanitari, sia comunali che dell'intero ambito locale mugellano;
- garantisce la gestione dell'impianto natatorio dell'Area Romanelli che è unico nel suo genere in ambito mugellano;
- necessita di investimenti consistenti per la salvaguardia dell'impianto che l'Amministrazione si è impegnata a realizzare;
- possiede un fatturato in crescita che dovrebbe superare stabilmente la soglia normativa di un milione di euro, anche in considerazione della programmazione pluriennale riportata nei piani economici;

RICORDATO che:

- con atto n. 38 del 09/06/2021 il Consiglio Comunale ha deliberato di procedere all'adesione al capitale della società di **S.I.A.F. Sistemi Integrati Area Fiorentina S.p.A**, con sede in Bagno a Ripoli (FI), via Don Lorenzo Perosi nr. 2, società mista pubblico-privata e a controllo pubblico congiunto ex art. 2 c. 1 lettera m) del TUSP;
- con atto in Notaio Dott. Ricardo Cambi (Repertorio n. 27977, Raccolta n. 12954), il Comune di Borgo San Lorenzo ha acquisito n. 2.426 azioni



ordinarie della società, pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del capitale di SIAF;

- detta operazione di acquisizione è stata finalizzata all'affidamento alla società mista pubblico-privata, nella composizione risultata dallo svolgimento della gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio operativo, ex art. 17 del TUSP, del servizio di refezione scolastica e servizi affini, previa acquisizione delle azioni e stipula di apposito atto notarile;
- è stata esperita la gara a doppio oggetto con la quale è stato individuato il Socio privato (CAMST Soc. Coop. a r.l.) che ha acquistato il 48% delle azioni della Società S.I.A.F. S.p.A. ed è stato appaltato il servizio di ristorazione collettiva dei soci pubblici;
- nel corso del 2022 SIAF SpA è stata oggetto di un riassetto societario che ha comportato la modifica dello statuto e l'aumento di capitale sociale da euro 2.425.961,00 ad euro 5.754.961,00, con conseguente rideterminazione delle percentuali di partecipazione dei vari soci, cosicché il Comune di Borgo San Lorenzo oggi è titolare di quote percentuali pari allo 0,04%;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 48 del 13/10/2022 con la quale è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di Acqua Toscana spa, Consiag spa e Publiservizi spa in Alia spa, con conseguente creazione, per effetto della fusione, di un'unica società denominata "MultiUtility Toscana" che avrà nel proprio oggetto sociale tutte le attività attualmente svolte dalle diverse società partecipanti alla fusione nei diversi settori dei servizi al cittadino.

PRECISATO che Acqua Toscana spa, Consiag spa e Publiservizi spa sono società che rientrano nella categoria delle c.d. "holding pure", in quanto si limitano a detenere le proprie partecipazioni in altre società del gruppo in modo statico, senza produzione di beni e/o servizi e che hanno come oggetto sociale quello di partecipare ad altre società operative;

PRESO ATTO che in data 26 gennaio 2023 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione tra Alia Servizi Ambientali, Publiservizi SpA, Consiag SpA e Acqua Toscana SpA, che ha dato vita alla nascita formale della nuova multiutility della Toscana per i servizi pubblici locali;

RITENUTO esprimere le seguenti valutazioni:

- la rispondenza ai criteri stabiliti dalla normativa per le partecipazioni comunali riguardanti **Casa spa** (gestione associata secondo normativa regionale del recupero manutenzione gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), **Farmapiana spa** (gestione associata farmacie comunali), **S.I.A.F. Sistemi Integrati Area Fiorentina S.p.A** (servizio mensa); **Toscana energia spa** (distribuzione gas naturale) che consentono il mantenimento della partecipazione;
- la conferma di tutto quanto stabilito con la deliberazione di C.C. n. 48 del 13/10/2022, in merito al progetto di fusione per incorporazione di **Acqua Toscana spa, Consiag spa e Publiservizi spa** in Alia spa, con conseguente creazione di un'unica società erogatrice di servizi, in attuazione del progetto complessivo denominato "multiutility toscana";



- la conferma della dismissione della partecipazione societaria in **Accademia degli Audaci** del Teatro Giotto srl di Borgo San Lorenzo in quanto trattasi di partecipazione che non ha ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed inoltre con un fatturato medio (circa 100.000,00 euro) molto al di sotto della soglia di un milione di euro, le cui procedure di alienazione sono state messe in atto nel corso dell'anno 2019 ed ultimate nei primi mesi del 2020, per essere poi temporaneamente sospese a causa della emergenza sanitaria per Covid.19; le stesse sono state riattivate nel 2022 e proseguite nel 2023, come meglio chiarito nella relazione tecnica allegata;
- il mantenimento della partecipazione in **Vivi lo Sport s.s.d. a r.l.u.** (gestione delle piscine comunali), unica società partecipata per intero dall'Ente, per le specifiche motivazioni sopra riportate. In particolare:
 - è funzionale all'Ente ed è fondamentale per i servizi erogati in favore del Comune, delle scuole, dei servizi sociali, assistenziali e sanitari, sia comunali che dell'ambito locale mugellano;
 - garantisce la gestione dell'impianto natatorio dell'Area Romanelli che è unico nel suo genere in ambito mugellano;
 - il piano economico aggiornato anni 2023-2025 - presentato in sede di approvazione della deliberazione consiliare n. 68 del 29/12/2022 con cui è stata approvata la ricapitalizzazione della società - prevede fatturati in crescita costante, con previsione di raggiungimento dei valori richiesti dalla legge;
 - la necessità di investimenti per la salvaguardia dell'impianto che l'Amministrazione si è impegnata a realizzare, anche con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento denominato "*Ristrutturazione delle piscine comunali del Capoluogo*";
 - la presenza di fidejussione bancaria in carico all'Ente, al tempo attivata per ristrutturare il debito bancario della società tramite accensione di mutuo;
 - programma pluriennale per la realizzazione dei vari interventi ed investimenti;
 - intervenuta ricapitalizzazione per euro 157.194,00 al fine di ricostituire il capitale sociale di euro 10.000,00, interamente eroso a causa delle perdite riscontrate nel 2020 e nel 2021;

RICORDATO, ancora, che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;



RITENUTO congruo e confermato di procedere all'alienazione delle partecipazioni da dismettere tenendo conto dei seguenti criteri:

- rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;
- determinazione del prezzo a cui offrire la partecipazione comunale da realizzarsi con riferimento alla quota sociale posseduta quale parte del valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, ma con le variazioni valutate necessarie (es. sommando il rimborso della spesa relativa alla eventuale fideiussione in corso, oppure sottraendo la riserva non pertinente);

criteri questi peraltro utilizzati per la procedura di alienazione delle partecipazioni già offerte con apposito bando pubblico, in attuazione dei vari piani approvati in questi anni;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate ad alienare le partecipazioni, in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza o la invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle nuove partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO l'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 recante "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali", che prevede che: *"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. [omissis] 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016."*

DATO ATTO che la suddetta relazione è oggetto di approvazione con separato atto consiliare, al quale si rinvia;

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 5 e segg. della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ed ii., nel dott. avv. Nicotra Sebastiano Elio, Funzionario Responsabile della U.O. Staff Affari Generali, Affari Legali ed Informatica del Servizio Staff Segreteria Generale, incaricato di curare tutti gli adempimenti necessari;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, decreto legislativo n. 267/2000, espressi dal Responsabile dello Staff Segreteria generale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del servizio Risorse in ordine alla regolarità contabile;



VISTO l'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare n.1 "Affari istituzionali, funzionalità e efficienza dell'ente, risorse, controllo e garanzia" espresso nella seduta del 27/12/2023, come da verbale depositato in atti;

UDITO il Consigliere Margheri, in qualità di Presidente della 1^a Commissione consiliare, illustrare l'esito dei lavori della Commissione stessa;

UDITO l'Assessore Tai, competente per materia, illustrare la proposta;

UDITI i successivi interventi, riportati nel separato verbale integrale al quale si fa rinvio;

DATO ATTO che il Presidente, pone ai voti la proposta di deliberazione;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

- Presenti: 14
- Votanti: 14
- Favorevoli: 9
- Contrari: 5 (Verdi, Romagnoli, Atria, Margheri, Giovannini)

DELIBERA

1) DI APPROVARE ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 il **Piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022**, che viene allegato al presente atto sotto la **lettera A** per farne parte integrante e sostanziale, costituito da:

- la **Relazione tecnica** nella prima parte recante il "**Resoconto dell'attuazione del piano per l'anno 2022**", come previsto dall'art. 20, c. 4 del T.U.S.P., nella seconda parte l'**esito della ricognizione** effettuata, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta, nella terza parte **le operazioni societarie anno 2023**;
- le **schede di rilevazione** compilate secondo le linee di indirizzo della deliberazione n. 22/2018 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;

2) DI CONFERMARE il mantenimento della partecipazione dell'Ente in **Casa spa, Farmapiana spa, S.I.A.F. Sistemi Integrati Area Fiorentina S.p.A e Toscana Energia spa** in quanto sussiste rispondenza ai criteri stabiliti dalla normativa per le partecipazioni comunali che consentono il mantenimento delle stesse;



- 3) DI CONFERMARE** tutto quanto stabilito con la deliberazione di C.C. n. 48 del 13/10/2022, e **DI PRENDERE ATTO** della intervenuta fusione per incorporazione di **Acqua Toscana spa, Consiag spa e Publiservizi spa in Alia spa**, con conseguente creazione, per effetto della fusione, di un'unica società erogatrice di servizi, e successivo conferimento delle partecipazioni pubbliche in un'unica holding costituenda, in attuazione del progetto complessivo di creazione della c.d. "multiutility toscana";
- 4) DI CONFERMARE** il mantenimento di **Vivi lo Sport s.s.d. a r.l.u.** in considerazione delle specifiche motivazioni richiamate in premessa ;
- 5) DI CONFERMARE** l'alienazione della partecipazione nella società a responsabilità limitata **Accademia degli Audaci del Teatro Giotto**, dando atto che la procedura di evidenza pubblica per la cessione delle quote è stata riattivata nel corso dell'anno 2022 e proseguita nel corso del 2023;
- 6) DI INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 7) DI STABILIRE** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 8) DI STABILIRE** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato alla Banca Dati del Dipartimento del Tesoro e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 17, decreto legge n. 90/2014, e ss.mm. ed ii., con le modalità ex decreto ministeriale 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
- 9) DI STABILIRE** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, c. 3, T.U.S.P.



Proposta di delibera di Consiglio n. 94 del 19-12-2023 ad oggetto PIANO DI RIASSETTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - ANNO 2023

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Borgo San Lorenzo, li 19-12-23

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Cosmi Emanuele

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Borgo San Lorenzo, li 19-12-23

IL RAGIONIERE

F.to Giannelli Marco



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
Taronna Laura

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cosmi Emanuele